

***Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi
nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta***



**Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate
e relazione tecnica**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 01 aprile 2015

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo

articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal consorzio, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal consorzio, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL CONSORZIO

- con deliberazione n. 17 di data 16 dicembre 2011 l'Assemblea Consorziale stabiliva di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Consorzio B.I.M. Brenta nelle società di seguito indicate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e successive modificazioni:

Società	Data costituzione	Capitale sociale	Quantità titoli	Valore nominale	%
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	09.07.1996	12.342,00	quota	52,00	0,42%
Dolomiti Energia S.p.A.	02.07.1998	411.496.169,00	819.407	819.407,00	0,199%
Il Montanaro s.r.l.	23.12.1969	18.076,00	quota	516,46	2,86%

- le iniziative previste dal Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lettera e) L.P. 27 dicembre 2010, n. 27) sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie spettano per competenza agli enti che possiedono la percentuale di partecipazione più elevata;

4. SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL CONSORZIO

4.1 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

4.1.1. Dati della Società

Data di costituzione:	02.07.1998
Sede legale:	Via Manzoni, 24 38068 Rovereto (TN)
Oggetto Sociale:	L'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni, nei comuni della Regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse anche all'estero. Dette attività potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto terzi. La società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto e' parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi e ciò nei limiti e con l'osservanza delle norme in materia.
Capitale sociale al 31.12.2013:	411.496.169,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,199%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 31.876.499,00 Euro 2012: 43.658.609,00 Euro 2013: 60.845.854,00 Euro
Ritorno economico per il Consorzio con riferimento agli ultimi tre esercizi <i>(distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)</i>	Dividendi: 2011: 65.552,56 Euro 2012: 40.970,35 Euro 2013: 57.358,49 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi <i>(ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i>	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione Comitato Esecutivo Presidente CdA: Oss Rudi Amministratore Delegato: Merler Marco Vice Presidente CdA: Cattoni Diego Membro Comitato Esecutivo: Franceschi Giorgio Consigliere: Ganapini Walter Consigliere: Carli Marcello

	Consigliere: Nicolussi Paolaz Leo Consigliere: Briosi Antonello Consigliere: Carollo Maddalena Consigliere: Colaone Francesco Consigliere: Zeni Marisa Consigliere: Peroni Agostino
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: Presidente: Manzana Giacomo Sindaco eff.: Bombardelli Alberto Sindaco eff.: Postal Anna
Addetti al 30/09/2014	433

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Dolomiti Energia S.p.A.:

31.12.2013			
PARTECIPAZIONI		% possesso	valore di carico
SOCIETA' CONTROLLATE			
1	TRENTINO TRADING SRL	100,00%	77.141
2	DOLOMITI ENERGIA RINNOVABILI SRL	100,00%	30.000
3	DOLOMITI RETI SpA	100,00%	139.266.500
4	TRENTA SpA	81,70%	19.258.459
5	SET DISTRIBUZIONE SpA	77,31%	85.800.504
6	MULTIUTILITY SpA	98,72%	5.299.597
7	DEPUR. TRENTINO CENTR. S. Cons a R.L.	57,00%	5.700
8	DOLOMITI EDISON ENERGY SRL	51,00%	32.108.741
9	HYDRO DOLOMITI ENEL SRL	51,00%	374.010.337
	SOCIETA' CONTROLLATE		655.856.979
SOCIETA' COLLEGATE			
1	I.M.I. ITALIAN METANCOM. IMP. SRL	0,00%	900.000
2	GIUDICARIE GAS SpA	43,35%	838.789
3	LAVINI S. Cons. a R.L. in Liq.	33,30%	6.666
4	SOLAR TRENTO SpA in Liq.	33,33%	100.000
5	BONIFICHE TARENTINE Sc.aR.L.	30,00%	6.000
6	AGS SpA	20,00%	7.094.721
7	SF ENERGY SRL	33,33%	45.000
8	BIOENERGIA TRENTINO SRL	24,90%	1.519.935
9	PVB POWER BULGARIA AD	23,13%	8.924.057
	SOCIETA' COLLEGATE		19.435.168
ALTRE PARTECIPAZIONI			
1	PRIMIERO ENERGIA SpA	19,59%	3.416.582
2	MC-LINK SpA	1,81%	474.962
3	EDIPOWER SpA	8,54%	185.145.328
4	BIO ENERGIA FIEMME SpA	8,98%	474.747
5	C.L.E. TERMOEL. DEL MINCIO SRL	5,00%	657
6	DISTR. TECNOL. TRENT. S. Cons. a R.L.	1,77%	5.000
7	A2A SpA	0,22%	7.002.867
8	IREN SpA	0,00%	1.581.375
9	ISTITUTO ATESINO SVIL.SpA	0,32%	387.200

10	CONS.ASSINDUSTRIA ENERGIA		516
11	CASSA RURALE ROVERETO		160
	ALTRE PARTECIPAZIONI		195.489.394
	TOTALE PARTECIPAZIONI		873.781.541

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 l'Assemblea Consorziale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 17 di data 16 dicembre 2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A. in quanto è la società capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia che opera nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica. Le sue attività sono concentrate nella produzione di energia elettrica, cogenerazione di energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di teleriscaldamento per uso civile e industriale, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas naturale, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas metano, ciclo idrico integrato includendo captazione, gestione acquedotti, distribuzione idrica, fognatura e depurazione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, realizzazione di impianti fotovoltaici e attività nell'ambito dell'efficienza energetica e attività accessorie quali le analisi di laboratorio e la gestione dell'illuminazione pubblica. l'articolo 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235), conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Tali attività sono pertanto comunque consentite, nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, da una norma di rango sovraordinato alla legge statale; la partecipazione in questione ha sempre rappresentato, in termini di dividendi, una risorsa finanziaria per il Consorzio;

4.1.4. Piano di razionalizzazione

Convalidare il mantenimento della partecipazione nella società Dolomiti Energia S.p.A., confermando le motivazioni indicate al punto precedente e in particolare:

- le attività in questione costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dei Comuni consorziati, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi;
- l'entità non trascurabile dei dividendi, il cui trend è confermato nel tempo, costituiscono una risorsa alla quale è difficile rinunciare anche per le ripercussioni negative che potrebbe riservare al bilancio dell'ente e indirettamente a quello degli comuni consorziati.

4.5 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

4.2.1. Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473,00 Euro 2012: 68.098,00 Euro 2013: 21.184,00 Euro
Ritorno economico per il Consorzio con riferimento agli ultimi tre esercizi <i>(distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)</i>	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi <i>(ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i>	2011: 2.231,09 Euro 2012: 2.249,68 Euro 2013: 2.249,68 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliarì consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale:

	presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci
Addetti al 30/09/2014	20

**4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini:
SET DISTRIBUZIONE SPA**

percentuale di partecipazione:0,05%

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 l'Assemblea Consorziale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 17 di data 16 dicembre 2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa in quanto ha come oggetto sociale la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. La sua attività è qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali;

4.2.4. Piano di razionalizzazione

Convalidare il mantenimento della partecipazione, confermando le motivazioni indicate al punto precedente in particolare che le forme di assistenza agli enti locali soci erogate dal Consorzio dei Comuni Trentini sono necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e sono erogate a prezzi competitivi con la conseguenza di consentire il contenimento della spesa corrente.

4.3 IL MONTANARO S.R.L.

4.3.1. Dati della Società

Data di costituzione:	23/12/1969
Sede legale:	Viale Castro Pretorio 116 00185 – Roma
Oggetto Sociale:	La società ha per oggetto la pubblicazione di periodici e la gestione di attività editoriali e librerie, nonché l'assistenza ai Comuni, agli Enti montani e alle loro Associazioni.
Capitale sociale al 31.12.2013:	18.076,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	2,86%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: utile 7.974,00 Euro 2012: perdita 5.355,00 Euro 2013: perdita 11.078,00 Euro
Ritorno economico per il Consorzio con riferimento agli ultimi tre esercizi <i>(distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)</i>	2011: zero 2012: zero 2013: zero
Eventuali costi a carico del bilancio consorziale ultimi tre esercizi <i>(ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i>	2011: zero 2012: zero 2013: zero
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: Presidente e Amministratore Unico: Giuseppe Negri
Organo di controllo:	non previsto
Addetti	nessuno

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Il Montanaro s.r.l.: negativo

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 l'Assemblea Consorziale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 17 di data 16 dicembre 2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Il Montanaro s.r.l. in quanto la quota di compartecipazione di un appartamento, attualmente sede degli Uffici di Federbim a Roma in Viale Castro Pretorio n. 116, era stato acquistata con la destinazione ad ufficio di appoggio di amministratori e funzionari dei Consorzi B.I.M. e dei Comuni consorziati, per il disbrigo delle pratiche burocratiche nella capitale, pertanto l'attività poteva essere qualificata come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dei B.I.M. e quindi necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali;

4.3.4. Piano di razionalizzazione

Nel mesi di aprile/maggio 2015 si terrà l'Assemblea Ordinaria della Società che in conseguenza del risultato economico negativo di esercizio, che si preannuncia dalle risultanze contabili, e delle prospettive concrete di cessione dell'immobile di proprietà (appartamento in Viale Castro Pretorio n. 116 in Roma) disporrà la messa in liquidazione della società medesima entro la fine del corrente anno.